



e-mail info@acer.re.it

www.acer.re.it

STAZIONE APPALTANTE
ACER - Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Reggio Emilia

BANDO DI GARA

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI
SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA - RAMI VARI**

PREMESSE

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 10/03/2025 ACER ha disposto di affidare in appalto i servizi di copertura assicurativa – rami vari – per il periodo dal **30/06/2025** – al **31/12/2028**.

La durata massima del procedimento, ai sensi dell'allegato I.3 al Codice, è prevista pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di espletamento del servizio è il territorio provinciale di Reggio Emilia [codice NUTS ITD53]

STAZIONE APPALTANTE: ACER – Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Reggio Emilia, Via della Costituzione 6, 42124 REGGIO EMILIA (RE), sito web www.acer.re.it, PEC protocollo@pec.acer.re.it.

PROCEDURA DI GARA:

L'appalto è ripartito in 3 lotti di seguito indicati in base alle diverse tipologie di rischio:

Lotto	CIG	Servizio Assicurativo	Periodo copertura	Periodo proroga tecnica
1	Vedasi SATER	GLOBALE FABBRICATI	30/06/2025 – 31/12/2028	6 mesi
2	Vedasi SATER	INFORTUNI	30/06/2025 – 31/12/2028	6 mesi
3	Vedasi SATER	RCT-RCO	31/12/2025 – 31/12/2028	6 mesi

I lotti sono da affidarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici - in seguito Codice) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Emilia Iori.

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 25 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 come meglio precisato negli articoli seguenti.

Tramite la piattaforma si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Per l'espletamento della gara la Stazione Appaltante si avvale, ai sensi degli artt. 21 e ss. del Codice, della Piattaforma denominata **“Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna” (in seguito: SATER)**, accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme alle prescrizioni fornite dal gestore della piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva altresì di adottare i provvedimenti che riterrà necessari quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre

rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

La segnalazione di malfunzionamento con conseguente impossibilità di presentazione dell'offerta nei termini, deve essere presentata dall'operatore economico entro e non oltre le ore 11:00 dell'ultimo giorno utile per presentare offerta. Eventuali segnalazioni successive a detto termine non saranno prese in considerazione. L'Amministrazione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle linee guida che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - ✓ un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - ✓ un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - ✓ un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende;

- Disciplinare di gara;
- Istanza di partecipazione;
- Dichiarazioni integrative dei DGUE elettronici messi a disposizione dalla piattaforma SATER;
- Capitolato speciale d'appalto per ciascun lotto in gara;
- Modelli dell'offerta tecnica;
- Modelli dell'offerta economica;
- Profilo di rischio;
- Criteri di valutazione delle offerte;
- Codice di comportamento;
- Requisiti di partecipazione
- Scheda parco veicoli e libretti

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul sito internet della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulla Piattaforma SATER.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati esclusivamente mediante il SATER **entro le ore 18.00 del giorno 05/05/2025.**

Non si darà riscontro a richieste pervenute in modalità diversa. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro **le ore 18.00 del giorno 12/05/2025** tramite SATER, con pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura.

La Stazione Appaltante non assicura la risposta ai chiarimenti che dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato. Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al dlgs 7 marzo 2005, n. 82, tramite la

Piattaforma e, per quanto non previsto dalla piattaforma medesima, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

Per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1. Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto è suddiviso in lotti 3. Nella tabella seguente sono riportati gli importi relativi ai singoli lotti ed il CPV per ciascuna prestazione:

n.	LOTTO	CPV	Valore annuale €	Valore totale compresa proroga
lotto 1	GLOBALE FABBRICATI	66510000-8	230.000,00	920.000,00
lotto 2	INFORTUNI	66510000-8	7.000,00	28.000,00
lotto 3	RCT/RCO	66510000-8	12.000,00	42.000,00
TOTALE			249.000,00	990.000,00

L'importo complessivo annuale a base di gara è pari ad euro 249.000,00. I premi assicurativi sono al lordo delle imposte di legge e comprensivi dei costi della manodopera e della sicurezza.

Ciascun concorrente potrà formulare offerta per uno o più lotti senza limitazioni e potrà risultare aggiudicatario di uno più lotti senza limitazioni. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per lotto.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto essendo di natura intellettuale nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

II IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI POSTI A BASE DI GARA

Lotto	1 Globale fabbricati	2 Infortuni	3 RCT-RCO
Importo soggetto a ribasso	€ 230.000,00	€ 7.000,00	€ 12.000,00
Oneri sicurezza*			
Costo manodopera*	€ 2.300,00	€ 70,00	€ 120,00
TOTALE A BASE DI GARA	€ 230.000,00	€ 7.000,00	€ 12.000,00

*Si riporta qui di seguito il testo integrale del comma 14 dell'art. 41 del dlgs 36/2023:

<< Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. >>

La Stazione Appaltante ha stimato i costi della manodopera in una percentuale del 1%. Nell'offerta economica il concorrente indica i costi della sicurezza afferenti all'attività svolta e i propri costi della manodopera.

Tabella n. 2

n.	LOTTO	Costi della manodopera	Valore annuale
lotto 1	GLOBALE FABBRICATI	1%	€ 2.300,00
lotto 2	INFORTUNI	1%	€ 70,00
lotto 3	RCT/RCO	1%	€ 120,00

Il contratto collettivo applicato è il CCNL – Assicurativi 2022-2024 (Codice CNEL: J121/J131).

È vietata la partecipazione parziale, ovvero l'offerta dovrà essere presentata per tutti i rischi inclusi nel lotto. L'impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena di esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del lotto per cui concorrono in misura pari al 100%.

L'appalto è finanziato con mezzi propri. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

3.1 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice si applica la revisione prezzi qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto le componenti essenziali di costo del progetto subiscano delle variazioni, in aumento o in diminuzione. La revisione del prezzo è regolamentata secondo la disciplina specifica richiamata in ciascuno dei capitolati tecnici di gara di cui ai lotti oggetto della presente procedura di selezione.

3.2 DURATA

La durata dell'appalto è prevista in

- mesi 42 - dal 30/06/2025 al 31/12/2028 - per le polizze GLOBALE FABBRICATI e INFORTUNI,
- mesi 36 - dal 31/12/2025 al 31/12/2028 per la polizza RCT/RCO.

3.3 OPZIONI E RINNOVI

Rinnovo

Non previsto

Proroga tecnica

È prevista la facoltà di prorogare il termine finale del contratto, ai sensi dell'articolo 120 comma 1, lettera a) del Codice, per il periodo necessario a completare le nuove procedure di affidamento e comunque per un periodo non superiore a mesi 6.

Tabella n. 3

n.	LOTTO	Importo annuale	Importo proroga Tecnica
lotto 1	GLOBALE FABBRICATI	230.000,00	115.000,00
lotto 2	INFORTUNI	7.000,00	3.500,00
lotto 3	RCT/RCO	12.000,00	6.000,00
totale		249.000,00	124.500,00

Gli importi si intendono al lordo delle imposte di legge e comprensivi dei costi della manodopera e della sicurezza.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - COASSICURAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli art. 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; in difetto si intende che gli stessi eseguiranno in proprio le prestazioni dedotte in contratto.

Il Consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lett. d) del Codice dovranno inoltre indicare i consorziati che hanno prestato i requisiti necessari alla qualificazione.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Istituto della coassicurazione (precisazioni)

Nel caso di coassicurazione, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, la compagnia coassicuratrice designata quale Delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio rispetto alle altre singole compagnie coassicuratrici Deleganti, ciascuna delle quali deve ritenere una quota del rischio non inferiore al 10%, fino a garantire la ritenzione del 100% del rischio. Dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

- l'impegno, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire apposita delega all'impresa qualificata come Delegataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle deleganti;
- l'impegno a non modificare la composizione della coassicurazione.

La Società Delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per

l'ammontare complessivo dell'indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici. Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% del rischio per il quale viene presentata offerta, pena l'esclusione dalla gara.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Obbligo possesso white list: non previsto.

Protocollo di legalità: vedasi sito ACER – Protocollo di intesa tra la Prefettura di Reggio Emilia e ACER per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici.

Codice Etico: vedasi sito ACER.

5.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

Il concorrente deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) **Autorizzazione IVASS** all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13 e ss. del D.lgs. 209/2005, per i rami assicurativi relativi ai lotti per i quali intende partecipare.
- c) **Iscrizione** nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali per gli operatori costituiti in forma cooperativa sociale.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

5.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara avere conseguito una raccolta premi complessiva nel ramo danni inclusa RCA non inferiore a € 100.000.000,00 per ciascun lotto per il quale si presenta offerta.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- Certificato/Dichiarazione delle Agenzie di rating, documenti equipollenti (es. Documento ANIA su raccolta premi).

(*) Si precisa che per "triennio antecedente" si intende il periodo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando di gara. Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante e a tutela dell'interesse pubblico, superare il limite massimo di fatturato indicato all'art. 100, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023 (doppio del valore stimato dell'appalto). Il valore indicato tiene conto del fatto che il presente appalto riguarda un settore particolare, in cui i requisiti di capacità devono tenere conto della capacità di sopportare le situazioni di rischio e di esborso finanziario, che non sono correlati direttamente al premio corrisposto dal singolo assicurato ma conseguono alla capacità di raccogliere premi in funzione dei massimali assicurati nelle singole polizze.

5.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara almeno tre contratti aventi ad oggetto il servizio del lotto per cui si presenta offerta a favore di destinatari pubblici o privati.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati.

5.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese.

Requisiti di idoneità professionale:

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'autorizzazione IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa e l'iscrizione nel Albo Regionale delle Cooperative Sociali per gli operatori costituiti in forma cooperativa sociale deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

5.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale:

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'autorizzazione IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa e l'iscrizione nel Albo Regionale delle Cooperative Sociali per gli operatori costituiti in forma cooperativa sociale deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata, poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice.

6. AVVALIMENTO

- a) **Avvalimento qualificatorio:** l'operatore economico non in possesso dei requisiti richiesti ai punti 5.2 e 5.3 del bando potrà avvalersi dei corrispondenti requisiti messi a disposizione di altro operatore economico non partecipante alla gara alle seguenti condizioni.
- Il soggetto ausiliario dovrà produrre, **pena l'esclusione** una dichiarazione attestante in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del codice;
 - di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del primo per tutta la durata del contratto tutti i mezzi e risorse necessari all'esecuzione della prestazione di cui il concorrente ausiliato risulta carente;

- dovrà essere allegato **nell'ambito della documentazione amministrativa** originale o copia autentica del contratto il quale deve riportare a pena di nullità in modo compiuto, analitico esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico. In particolare dovrà essere esteso a tutte le dotazioni tecniche e risorse necessarie all'ausiliato; deve altresì riportare a pena di nullità, la durata, ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento ed i profili di onerosità dello stesso ovvero le ragioni di interesse alla gratuità da parte dell'ausiliaria.
- Il soggetto ausiliario assume la responsabilità solidale con l'operatore economico "ausiliato" nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso.
- la partecipazione congiunta può comportare esclusione sia dell'ausiliario che dell'ausiliato qualora tale partecipazione integri gli estremi di cui all'art. 95 comma 1 lett. d) del codice
- b) **Avvalimento Premiale:** l'operatore economico potrà avvalersi dei corrispondenti requisiti mezzi strumenti abilitazioni e professionalità messi a disposizione di altro operatore economico **non partecipante alla gara** per migliorare la qualità della propria offerta alle seguenti condizioni:
 - Il soggetto ausiliario dovrà produrre, **pena l'esclusione** una dichiarazione attestante in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del codice;
 - di non partecipare alla gara né in proprio né quale parte di raggruppamenti o consorzi a norma dell'art. 104 comma 12 del codice;
 - di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del primo per tutta la durata del contratto tutti i mezzi e risorse indicati nell'offerta tecnica;
 - dovrà essere allegato – **nell'ambito della documentazione appartenente all'offerta tecnica** - originale o copia autentica del contratto il quale deve riportare a pena di nullità in modo compiuto, analitico esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico la durata, ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento ed i profili di onerosità dello stesso ovvero le ragioni di interesse alla gratuità da parte dell'ausiliaria;
Il soggetto ausiliario assume la responsabilità solidale con l'operatore economico "ausiliato" nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso;
In caso di avvalimento premiale la partecipazione congiunta comporta esclusione del soggetto ausiliario e del soggetto ausiliato;
Trova in ogni caso applicazione l'art. 104 del codice;

Il termine in caso di attivazione della procedura di cui all'art. 104 c. 6 sarà non superiore a giorni 10 (dieci). **Rimane inteso che la sostituzione non può comportare modificazione sostanziale dell'offerta.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione del contratto di avvalimento qualificatorio solo a condizione che lo stesso sia stato sottoscritto prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. La data e ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale). È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di

circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta;

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio la carenza dei contenuti essenziali del contratto di avvalimento indicati dall'art. 104 commi 1, 2 e 3 del codice;

Non è sanabile la mancata allegazione del contratto di avvalimento premiale essendo elemento dell'offerta tecnica.

7. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

8. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria intestata ad ACER Reggio Emilia pari al 2% dell'importo di ciascun lotto per il quale il concorrente intende presentare offerta. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 del Codice, In caso di partecipazione a più lotti il concorrente può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

n.	LOTTO	CIG	Importo complessivo euro	Importo garanzia euro
lotto 1	GALEALE FABBRICATI	Vedasi SATER	805.000,00	16.100,00
lotto 2	INFORTUNI	Vedasi SATER	24.500,00	490,00
lotto 3	RCT/RCO	Vedasi SATER	36.000,00	720,00

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, indicando nella causale "Cauzione provvisoria gara CIG.....".

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato

<https://www.anticorruzione.it/->

[/garanzie-finanziarie](#)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 4. la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento ex art 117 comma 12 del codice.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate

nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione nella misura massima prevista dall'art. 106 del codice in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: SA 8000 - UNI EN ISO 14001 – UNI ISO 45001 – ECOLABEL – EMAS. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

È inoltre sanabile mediante soccorso istruttorio il difetto di importo e l'assenza delle clausole di cui all'art. 117 ancorché le integrazioni siano intervenute oltre la data di scadenza del termine per presentare offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante piattaforme interoperabili rispettose delle indicazioni di cui all'art. 106 c. 3 e delle disposizioni ivi richiamate. E' comunque ammessa verifica a mezzo PEC.

9. SOPRALLUOGO

Non previsto.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti sono tenuti al pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

n.	LOTTO	CIG	Importo contributo euro
lotto 1	GLOBALE FABBRICATI	Vedasi SATER	90,00
lotto 2	INFORTUNI	Vedasi SATER	esente
lotto 3	RCT/RCO	Vedasi SATER	esente

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Il mancato pagamento è suscettibile di soccorso istruttorio (**da ultimo vedasi Consiglio di Stato sentenza n. 8198 del 07/09/2023 e bando tipo n. 1/2023**).

11. DISCIPLINA DEL SELF CLEANING.

11.1. Ambito di operatività. la procedura di self cleaning di cui all'art. 96 del codice si applica alle cause di esclusione previste dall'art. 94 (ad eccezione del comma 6) e dall'art. 95 (ad eccezione del comma 2).

11.1.1. Qualora la causa di esclusione si sia verificata prima del termine per la presentazione dell'offerta:

11.1.1.1. **la comunicazione relativa alla causa di esclusione deve avvenire contestualmente alla presentazione dell'offerta anche mediante compilazione della pertinente sezione del DGUE. Non è ammesso soccorso istruttorio; rimane inoltre ferma la valutazione della condotta a norma dell'art. 98 del codice,**

11.1.1.2. La comunicazione chiarisce se le misure di cui al comma 2 dell'art. 96 sono state adottate (con relativa specificazione delle stesse) ovvero se saranno adottate prima dell'aggiudicazione assumendo il relativo impegno,

11.1.1.3. Non è in alcun caso ammessa posticipazione dell'aggiudicazione al fine di agevolare l'adozione delle misure.

11.1.2. Qualora la causa di esclusione si sia verificata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta l'operatore economico interessato comunica, prima dell'aggiudicazione:

11.1.2.1. La causa di esclusione verificatasi;

11.1.2.2. L'avvenuta adozione delle misure di cui al comma 2 dell'art. 97 con puntuale dettaglio delle stesse;

11.1.2.3. Sono considerate misure sufficienti:

11.1.2.3.1. il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito,

11.1.2.3.2. la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative,

11.1.2.3.3. la dimostrazione di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

11.1.2.4. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

11.1.2.5. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

11.1.3. In nessun caso lo svolgimento della procedura può determinare dilazione dell'aggiudicazione.

11.1.4. In caso di esclusione verrà rideterminato il punteggio delle offerte tecniche.

11.2. Self cleaning nel caso di raggruppamenti, consorzi, contratti di rete.

11.2.1. Qualora la causa di esclusione si sia verificata prima del termine per la presentazione dell'offerta:

11.2.1.1. la comunicazione relativa alla causa di esclusione deve essere "contestuale alla presentazione dell'offerta anche mediante compilazione della pertinente sezione del DGUE. **Non è ammesso soccorso istruttorio. rimane ferma la facoltà di valutare la condotta a norma dell'art. 98 del codice.**

11.2.1.2. La comunicazione chiarisce se le misure di cui al comma 2 dell'art. 96 sono state adottate (con relativa specificazione delle stesse) ovvero se saranno adottate prima dell'aggiudicazione.

11.2.2. Qualora la causa di esclusione si sia verificata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta l'operatore economico interessato comunica – prima dell'aggiudicazione:

11.2.2.1. La causa di esclusione verificatasi;

11.2.2.2. L'avvenuta adozione delle misure di cui al comma 2 dell'art. 97 con puntuale dettaglio delle stesse;

11.2.3. **In nessun caso lo svolgimento della procedura può determinare dilazione dell'aggiudicazione.**

11.3. In ogni caso le misure di Self cleaning non possono comportare una modificazione sostanziale dell'offerta.

11.4. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **18:00 del giorno 16 maggio 2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.

13. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

13.1. Nella "Documentazione amministrativa" in piattaforma dovrà essere caricata:

13.1.1. **domanda di partecipazione, recante:**

- 13.1.1.1. indicazione della volontà di partecipare alla procedura e per quale lotto concorre;
- 13.1.1.2. l'indicazione della volontà di presentare offerta in forma sia singola che associata o in più forme associative a norma dell'art. 68 c. 14 del codice;
- 13.1.1.3. **per i consorzi di cui all'art. 65 c. 2 lett. b) c) d) del codice** l'indicazione degli operatori per i quali gli stessi partecipano i quali ultimi, come il consorzio stesso devono essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 codice e rendere in sede di gara le relative dichiarazioni (modello C).;
- 13.1.1.4. **per i consorzi di cui all'art. 65 c2 lett. d) del codice** l'indicazione degli operatori consorziati che hanno prestato i requisiti ai fini della qualificazione i quali ultimi, come il consorzio stesso e le consorziate esecutrici, devono essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 codice e rendere in sede di gara le relative dichiarazioni (modello C);
- 13.1.1.5. **per raggruppamenti temporanei – consorzi ordinari – GEIE – imprese aderenti al contratto di rete**
 - 13.1.1.5.1. le indicazioni sulla struttura, i requisiti tecnici e le quote di esecuzione delle prestazioni nei limiti della qualificazione posseduta;
 - 13.1.1.5.2. le dichiarazioni di impegno richieste dalla vigente normativa e dal presente disciplinare;
- 13.1.1.6. i contratti collettivi applicati.

Sottoscrizione della domanda

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario,

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è unica e deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

13.2. Contenuto della busta A in sintesi:

- 13.2.1. Istanza di partecipazione;
- 13.2.2. DGUE;
- 13.2.3. Modulo di consenso alla raccolta e trattamento dei dati
- 13.2.4. Modello B - Dichiarazioni O.E. ausiliario consorziato esecutore o prestatore dei requisiti (se del caso) in ordine al possesso dei requisiti generali;
- 13.2.5. Contratto avvalimento
NB. Soltanto in caso di avvalimento qualificatorio (se presente);
- 13.2.6. Atto costitutivo RTI se già costituito (se presente);
- 13.2.7. Atto costitutivo consorzio (se presente);
- 13.2.8. Contributo Autorità;
- 13.2.9. Garanzia provvisoria;
- 13.2.10. Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria.

14. REQUISITI SOGGETTIVI

Unitamente alla documentazione amministrativa di cui al punto precedente dovranno essere prodotte pena l'esclusione (salva applicazione del soccorso istruttorio) le seguenti dichiarazioni/informazioni e documenti:

- 14.1. Quanto agli artt. 94 e 95 del codice:** rese dal legale rappresentante degli operatori economici singoli o associati che eseguono la prestazione eventualmente anche per conto dei soggetti di cui all'art. 94 c.3 ovvero anche autonomamente da questi ultimi.
- 14.2. Nel caso di consorzi stabili a norma dell'art. 67 c. 3** i requisiti soggettivi devono essere attestati oltre che dal consorzio anche dalle consorziate esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
- 14.3. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:**
 - 14.3.1. il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019,

14.3.2. il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Nota Bene: L'operatore economico ha l'onere di comunicare la sussistenza dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione a norma dell'art. 96 comma 14 del codice precisando elementi cronologici, fattispecie di reato accertata e sanzione erogata – ove non menzionati nel fascicolo elettronico. La mancata comunicazione o la non veridicità di questa non costituisce causa automatica di esclusione ma può essere valutata a norma dell'art. 98 c. 4 del codice. Non sussiste l'obbligo di comunicazione di cui al punto precedente in caso di condanne per le quali per le quali non sia intervenuta la depenalizzazione del reato – la riabilitazione del reo – la dichiarazione di estinzione del reato o della pena accessoria ex art. 179 c.p. – la revoca della condanna.

La stazione appaltante si riserva di ammettere il concorrente previa valutazione delle condizioni esimenti di cui ai commi 2,3,4,5,6 dell'art. 96 del codice.

14.4. Altre dichiarazioni: Vedi dichiarazioni finali nell'istanza di partecipazione

dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di gara;
- indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato dall'Ente committente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

14.5. Modulo di consenso alla raccolta e trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 7-8-9 del Regolamento Europeo 2016/679, conforme al modello reso disponibile da ACER.

15. Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva

15.1. Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 65, co. 2 lett. b) c) e d) del Codice:

15.1.1. la busta amministrativa deve contenere Vedi Istanza di Partecipazione.

15.1.1.1. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara;

15.1.1.2. per i consorzi stabili dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i che ha/nno prestato i requisiti ai fini della qualificazione;

15.1.1.3. per i consorzi stabili, nel caso di mancata indicazione delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

15.1.1.4. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

15.1.2. La qualificazione del consorzio stabile avviene ex art. art. 67 comma 2 lett. a);

15.1.3. A norma dell'art. 67 c. 3 del codice, i requisiti generali di cui all'art. 94 e 95 del codice

devono essere posseduti dalle imprese esecutrici e da quelle che prestano i requisiti di qualificazione pertanto tutti i membri del consorzio dovranno rendere le dichiarazioni inerenti il possesso di questi. E' comunque ammesso soccorso istruttorio.

- 15.1.4. La qualificazione di consorzi di imprese cooperative ed artigiane avviene attraverso le qualifiche dagli stessi possedute (anche facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate) a norma dell'art. 67 comma 5 del codice;
- 15.1.5. La partecipazione del consorzio indicato dal consorzio alla gara in qualsiasi altra forma può comportare l'esclusione sia del consorzio che della consorziata sempre che nel caso sussistano i presupposti di cui all'art. 95 comma 1 lett. d). Rimane ferma la facoltà di attivare le procedure di cui all'art. 97 del codice.

15.2. Per i raggruppamenti temporanei – consorzi ordinari – GEIE tra operatori che realizzano il servizio:

15.2.1. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti – a pena di esclusione:

15.2.1.1. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;

15.2.1.2. **indicazione della qualificazione posseduta;**

15.2.1.3. indicazione delle quote di esecuzione delle prestazioni **dedotte in contratto che il singolo operatore si impegna ad eseguire** nei limiti della qualificazione posseduta ex art. 30 c. 2 dell'allegato II.12.

15.2.2. Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

15.2.2.1. **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale rappresentante/capogruppo.

15.2.2.2. dichiarazione in cui si indica, **a pena di esclusione**, le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

15.3. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: Vedi Istanza di Partecipazione.

15.3.1. **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

15.3.2. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/rappresentante;

15.3.3. l'impegno a conferire detto mandato in caso di aggiudicazione e ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;

15.3.4. **indicazione della qualificazione posseduta;**

15.3.5. **indicazione delle prestazioni** o parti del servizio dedotte in contratto che il singolo operatore si impegna ad eseguire **nei limiti della qualificazione posseduta ex art. 30 c. 2 dell'allegato II.12;**

15.3.6. l'impegno ad eseguire le prestazioni comprese nelle quote di esecuzione dichiarate ai sensi del punto precedente.

15.4. Nel caso di contratto di rete: Per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve essere espressamente indicata nel contratto di rete come scopo strategico incluso nel programma comune.

15.5. Per le aggregazioni di retisti:

15.5.1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5.2. Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- o copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5.3. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo e pertanto:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e

l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La Stazione Appaltante di riserva la possibilità di procedere alla valutazione dell'offerta tecnica anche in pendenza di soccorso istruttorio.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

Si rinvia a quanto stabilito nel documento di valutazione dell'offerta.

In caso di avvalimento premiale, l'operatore economico inserisce nella Piattaforma il contratto di avvalimento recante la dettagliata indicazione dei mezzi, strumenti, personale ecc. messo a disposizione e gli elementi necessari a definire l'onerosità del contratto.

La documentazione appartenente all'offerta tecnica non dovrà recare – pena l'esclusione – elementi idonei ad identificare i contenuti dell'offerta economica.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, dai legali rappresentanti di tutte le imprese aderenti al raggruppamento.

I documenti, comunque formati nell'"Offerta tecnica – Elementi non di prezzo", costituiranno per l'Aggiudicatario impegno contrattuale e requisito minimo inderogabile di Contratto.

Soglia minima di sbarramento: punti 30.

Riparametrazione: non prevista.

19. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Si rinvia a quanto stabilito nel documento di valutazione dell'offerta.

In caso di discordanza tra i dati caricati in piattaforma e quanto riportato nella scheda di offerta economica, prevale il dato della piattaforma, intendendosi la scheda un atto predisposto per facilitare da un punto di vista operativo le imprese del settore.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente". La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ed è autorizzata a lavorare anche a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno **20 maggio 2025 alle ore 9:30**. Per le successive sedute/fasi si prescinde dalla seduta pubblica, considerato che la procedura telematica è idonea a garantire la trasparenza anche in assenza di seduta pubblica, assicurando l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni, garantendosi così la tracciabilità di tutte le fasi e l'invulnerabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte. Ciò visti altresì i chiarimenti interpretativi della più recente giurisprudenza (Tar Umbria Sez. I, 14/12/2021, n.949 e Tar Campania sez. IV 22/03/2022 n. 1905) del DM 12/08/2021 n. 148.

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 16.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati negli atti di gara. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti attraverso le funzionalità della Piattaforma:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione procede all'apertura e all'assegnazione dei punteggi relativi alle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità previsti nei documenti di gara e, successivamente, alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica e, solo in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio pubblico.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica qualora ciò comporti violazione del principio di segretezza dell'offerta;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP anche avvalendosi della commissione di gara ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC. Per la stipulazione dei contratti si applica l'art. 18 del Codice; prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

26. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Non presente

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

28. CODICE ETICO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice Etico di ACER Reggio Emilia.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

29. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Parma.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa di sintesi: ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, informiamo che i Vostri dati sono inseriti in banche dati sia elettroniche che cartacee e sono trattati dalle persone autorizzate, esclusivamente per finalità amministrative e contabili. I dati potranno essere comunicati a terzi per dar corso ai rapporti in essere o per obblighi di legge, ma non saranno diffusi. Informiamo inoltre che in qualsiasi momento potrà essere richiesto l'accesso ai dati e sarà possibile opporsi a taluni loro utilizzi, rivolgendosi allo scrivente Titolare.

Nota: La presente informativa di sintesi, è integrata da ulteriore informativa articolata ed estesa, disponibile senza alcun onere presso la sede e/o visionabile sul sito internet aziendale.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Emilia Iori

